



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
TORRE DEL GRECO**



**ORDINANZA
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO
NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TORRE DEL GRECO**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Torre del Greco

ORDINANZA

APPROVAZIONE

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO
NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TORRE DEL GRECO**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Torre del Greco,

- Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e successive modificazioni, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
- Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del Codice Penale, con particolar riguardo agli articoli n. 650 e 673;
- Visto il regio decreto 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione, con particolar riguardo agli articoli n. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231;
- Vista la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, e successive modificazioni, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
- Vista la Legge 25 marzo 1985, n. 106, e successive modificazioni, recante disciplina del volo da diporto o sportivo;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Vista la Legge 7 dicembre 1999, n. 472, e successive modificazioni, recante interventi nel settore dei trasporti, con particolare riguardo all'articolo 25;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e successive modificazioni, recante la depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
- Vista la Legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, con particolare riguardo all'articolo 8, comma 1, che dispone che in deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo;
- Vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, con particolar riguardo all'articolo 32;

Visto	il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, con particolare riguardo agli articoli n. 1, 3, 4, 5, 104 e 105;
Visto	il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
Visto	il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto	il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante Codice delle assicurazioni private;
Visto	il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e successive modificazioni, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto	il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), con particolar riguardo agli articoli n. 23, 27, 28, 59 e 524;
Visto	il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, con particolar riguardo gli articoli 128-bis e successivi per quanto riguarda l'esercizio della pesca subacquea sportiva e l'obbligo di segnalazione del subacqueo in immersione;
Visto	il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n.147, concernente l'adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato;
Visto	il decreto del Presidente della Repubblica 09 luglio 2010, n. 133, e successive modificazioni, recante nuovo regolamento di attuazione della Legge 25 marzo 1985, n. 106;
Visto	il decreto del Ministero della Marina mercantile 26 gennaio 1960, n. 26, e successive modificazioni, recante disciplina dello sci nautico;
Visto	il decreto del Ministero della Marina mercantile 1 giugno 1987, n. 249, e successive modificazioni, recante norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;
Visto	il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 26 febbraio 2013, e successive modificazioni, recante definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto;
Visto	il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, e successive modificazioni, recante regolamento recante regolamento di Sicurezza recante norme tecniche le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
Visto	il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, e successive modificazioni, recante regolamento recante l'istruzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;
Visto	il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Visto	il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 1 settembre 2021, e successive modificazioni, recante requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità

	ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;
Vista	la direttiva del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2025, n. 55, recante razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto - stagione estiva 2025;
Viste	le circolari del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 26 marzo 2003, n. 82/033487 e 16 febbraio 2006, n. 82/010390, recanti attività subacquea ludico-sportiva;
Vista	la circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 25 gennaio 2013, n. 7385, recante disciplina dell'attività sportivo-nautica denominata "Ray-Board", "Snorkeling trainato", "Seafly", "Sub-wing" o "Surferboard";
Vista	la circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 31 maggio 2014, n. 51241, recante regolamentazione del "JetLev Flyer, Flyboat" e dispositivi a questi assimilati;
Viste	le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne 6 maggio 2015, n. 15036 e 20 luglio 2016, n. 20743, recanti rispettivamente l'individuazione degli elementi distintivi tra il noleggio da diporto e il trasporto passeggeri e i requisiti tecnici di sicurezza per le unità da diporto adibite al noleggio e il limite dei dodici passeggeri trasportabili per le stesse;
Vista	la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 19 luglio 2017, n. 17619, recante attività di noleggio esercitata con i natanti da diporto;
Vista	la circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 25 febbraio 2022, n. 2216, recante utilizzo di e-bike acquatica munita di Hydrofil "Manta 5 XE1";
Vista	la circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 18 luglio 2023, n. 95007;
Vista	la circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 8 febbraio 2024, n. 19010;
Vista	la circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 26 settembre 2024, n. 139511;
Vista	l'Ordinanza del Capo del Circondario marittimo di Torre del Greco 4 ottobre 2002, n. 22, recante approvazione del regolamento del porto di Torre del Greco;
Vista	l'Ordinanza del Capo del Circondario marittimo di Torre del Greco 20 ottobre 2002, n. 24, recante approvazione del regolamento del porto del Granatello di Portici;
Considerata	la necessità di revisionare, in virtù delle richiamate innovazioni normative, l'attuale disciplina delle attività di noleggio e locazione dei natanti per finalità ricreative e per usi turistici di carattere locale;
Ritenuto	necessario aggiornare la regolamentazione per meglio assicurare i profili connessi alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, rilevando in tal senso che, soprattutto durante la stagione balneare, tali tipologie di attività, nell'ambito del circondario marittimo di Torre del Greco, si svolgono in zone caratterizzate dalla presenza di notevole traffico di unità da diporto, con elevata concentrazione di attività ludico-diportistiche negli specchi acquei di interesse;
Tenuto conto	che, negli ultimi anni, è considerevolmente aumentato il numero di natanti da diporto impiegati ai fini commerciali, concretizzandosi, pertanto, la necessità di una puntuale disciplina dell'attività di locazione/noleggio dei natanti e di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo;

Considerato che per quanto previsto non espressamente dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa in materia,

ORDINA

ARTICOLO 1

Premessa

1. È approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario marittimo di Torre del Greco", costituente parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2

Pubblicità dell'Ordinanza

1. La pubblicità della presente Ordinanza è assicurata, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, mediante la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale della Guardia Costiera raggiungibile al link <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze?>, nonché sugli albi pretori online delle Amministrazioni comunali di Torre del Greco, Portici ed Ercolano.

ARTICOLO 3

Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza del Capo del Circondario marittimo di Torre del Greco 21 luglio 2017, n. 17.
2. La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Guardia Costiera.
3. Per quanto non espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione e alle altre norme pertinenti comunque applicabili.
4. È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione ordinatoria eventualmente in contrasto con quelle contenute nell'allegato Regolamento.

ARTICOLO 4

Sanzioni

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone, animali e cose, sono puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato e diverso illecito amministrativo, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della navigazione, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e successive modificazioni e, per il caso di violazioni commesse con unità da diporto, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, nonché ai sensi di ogni altra pertinente disposizione e normativa di settore.

Torre del Greco, *data della registrazione*

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

C.F. (CP) Leonello SALVATORI

*(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, art. 21)*

Firmato Digitalmente da/Signed by:

Salvatori Leonello

In Data/On Date:

giovedì 15 maggio 2025 15:29:20



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
TORRE DEL GRECO**



**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO
DEI NATANTI DA DIPORTO NELL'AMBITO
DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI
TORRE DEL GRECO**

Sommario

AGGIORNAMENTI E VARIANTI	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1- Ambito di applicazione	5
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Norme generali di sicurezza	9
Art. 4 – Divieti e limiti per unità da diporto	10
Art. 5 – Divieti e limiti per natanti da spiaggia	11
Art. 6 - Norme di comportamento all'interno dei porti	12
Art. 7 - Navigazione da diporto durante la stagione balneare - Divieti e limiti	12
CAPO II – NORME PER LA LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE	14
Art. 8 - Ambito di applicazione	14
Art. 9 - Comunicazione di locazione e noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per gli usi turistici locali	14
Art. 10 - Requisiti, obblighi e divieti comuni all'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per gli usi turistici locali	15
Art. 11 - Forma del contratto	16
Art. 12 - Obblighi specifici per la locazione dei natanti da diporto	17
CAPO III – NATANTI DA SPIAGGIA	19
Art. 13 - Condizioni per l'utilizzo dei natanti da spiaggia	19
CAPO IV – ACQUASCOOTER, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI	20
Art. 14 - Condizioni per l'utilizzo di moto d'acqua	20
Art. 15 - Condizioni per l'utilizzo di e-bike	21
CAPO V – NORME PER L'ESERCIZIO DI SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DI RIMORCHIO DEI GALLEGGIANTI E SIMILARI	22
Art. 16 - Condizioni per l'esercizio dello sci nautico	22
Art. 17 - Condizioni per l'esercizio del paracadutismo ascensionale	23
Art. 18 - Condizioni per l'esercizio del traino galleggianti	25
CAPO VI – TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF), A VELA (WINDSURF), A MOTORE ELETTRICO, SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF) E A REMI (SUP) E MEZZI SIMILARI	26
Art. 19 - Condizioni per l'utilizzo del kitesurf	26
Art. 20 - Condizioni per l'utilizzo del windsurf	28
Art. 21 - Condizioni per l'utilizzo del surf	30
Art. 22 - Condizioni per l'utilizzo delle tavole motorizzate (e-Board ed e-Foil)	30

Art. 23 - Condizioni per l'utilizzo del SUP	31
CAPO VII – PROPULSORI ACQUATICI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING	32
Art. 24 – Condizioni per l'utilizzo di propulsori acquatici per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (sea scooter, scubajet)	32
Art. 25 – Condizioni per propulsori acquatici per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (seabob)	33
CAPO VIII – JETLEV FLYER, FLYBOARD, JETOVATOR E MEZZI SIMILARI.....	36
Art. 27 - Condizioni per l'utilizzo di jetlev flyer/flyboard/jetovator	36
CAPO IX – INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO - DIPORTISTICHE	38
Art. 28 - Prescrizioni generali	38
CAPO X – NORME PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE	39
Art. 29 - Prescrizioni generali	39
Art. 30 - Disciplina di dettaglio per l'attività di appoggio a immersioni subacquee	41
Art. 31 – Obbligo di informativa e ulteriori norme di sicurezza	42
Art. 32 – Pesca subacquea sportiva	45

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
ALLEGATO 2 – REGISTRO LOCAZIONE - NOLEGGIO
ALLEGATO 3 – ISTRUZIONI PER LA LOCAZIONE
ALLEGATO 4 – REGISTRO NATANTI DA DIPORTO IMPIEGATI PER APPOGGIO PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE
ALLEGATO 5 – COMUNICAZIONE DI IMMERSIONE

NUMERO

DATA

ARGOMENTO

ARTICOLI MODIFICATI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la navigazione e le modalità di utilizzo delle unità da diporto nonché i connessi ed eventuali usi commerciali nell'ambito delle acque del Circondario Marittimo di TORRE DEL GRECO, per le finalità e in base alle competenze assegnate all'Autorità Marittima.
2. Nell'ambito della potestà normativa conferita dall'art. 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante Codice della nautica da diporto, il presente Regolamento disciplina nel dettaglio:
 1. la navigazione da diporto in genere (**CAPO I**);
 2. l'utilizzo dei natanti da diporto ai fini di locazione e di noleggio (**CAPO II**);
 3. la navigazione, la sicurezza e le modalità di utilizzo di:
 - a. natanti da spiaggia, quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere natanti a remi e a pedali (**CAPO III**);
 - b. moto d'acqua e mezzi simili (**CAPO IV**);
 - c. sci nautico e mezzi simili (esempio wakeskate, wakeboard), paracadutismo ascensionale e traino di galleggianti (esempio banana boat) (**CAPO V**);
 - d. tavole a vela (windsurf), aquilone (kitesurf), sospinte dal moto ondoso (surf), a motore elettrico (e-foil ed e-board), a remi (SUP - stand up paddle) e mezzi simili (**CAPO VI**);
 - e. attività sportivo–nautica per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling con acquascooter subacquee, seabob, ray board, snorkeling trainato e mezzi simili (**CAPO VII**);
 - f. attività sportivo – nautica denominata “jetlev flyer”, “flyboard”, “jetovator” e mezzi simili (**CAPO VIII**);
 4. natanti utilizzati per scuole di vela e scuole di tavola a vela (**CAPO IX**);
 5. l'esercizio di attività subacquee in genere effettuate a scopo turistico-ricreativo (**CAPO X**).
3. Le norme del presente Regolamento si conformano a quanto stabilito dal Codice della nautica da diporto e dal relativo Regolamento di attuazione e, in via generale, ai principi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.
4. Le persone che utilizzano i mezzi di cui al presente Regolamento, sia ai fini di lucro che non, devono osservare le condizioni qui riportate e sono direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persone, animali e cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 1. **ACQUASCOOTER/MOTO D'ACQUA/JET SKI**: una unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 (quattro) metri, che utilizza un motore di propulsione con

una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

2. **ACQUASCOOTER SUBACQUEO/SEA SCOOTER:** qualsiasi propulsore acquatico a elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, avente generalmente caratteristiche simili alle seguenti: velocità da 3 (tre) a 5 (cinque) km/h; profondità massima di esercizio sino a 30 (trenta) metri; autonomia di circa 2 (due) ore;
3. **APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE:** attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo e ricreativo dei circoli e associazioni e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto;
4. **BREVETTO SUBACQUEO A FINI TURISTICO – RICREATIVI:** attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico – pratico, ed emesso da un'Organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi;
5. **CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO:** imprese, operanti nel settore dei servizi specializzati per il turismo, che offrono, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale, supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea e ricreativa;
6. **DISTANZA E VELOCITÀ MINIMA DI SICUREZZA:** si intende quella distanza e quella velocità che consente al conduttore dell'unità da diporto di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare e, comunque, ogni incidente, danni a cose, animali e persone e, comunque, ogni situazione di pericolo e di manovrare prontamente;
7. **DOTAZIONI DI SICUREZZA:** strumenti, attrezzature e dispositivi necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;
8. **E-BOARD:** tavola da surf a idrogetto con motore elettrico controllato da un nastro sterzo (che svolge anche la farfalla dell'acceleratore), attaccato alla prua della tavola;
9. **E-FOIL:** tavola da surf dotata di appendici foil che consentono di innalzarsi sul livello dell'acqua e un sistema di propulsione a getto azionato da un motore elettrico, a batteria attivato da un telecomando palmare senza fili;
10. **FLYBOARD:** apparato jet costituito da ugelli idrogetto installati su degli stivali indossati dall'utilizzatore e conduttore e collegati a una moto d'acqua, tramite un tubo e un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua;
11. **FOIL:** pinna lunga e idrodinamica con le ali che viene fissata sotto la tavola;
12. **GUIDA SUBACQUEA:** soggetto, in possesso di apposito brevetto in corso di validità rilasciato da Federazioni e Imprese e Associazioni nazionali e internazionali generalmente riconosciute, che assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli e gruppi, e accompagna singoli e gruppi di persone in possesso di brevetto, almeno di primo livello, in immersioni subacquee;
13. **IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO – RICREATIVO:**

- immersioni, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, finalizzate all'esplorazione dei fondali marini;
 - immersioni in apnea, anche su bassi fondali (in tale ipotesi c.d. *seawatching*), finalizzate all'esplorazione dei fondali marini e delle specie animali e vegetali ivi dimoranti;
 - attività di nuoto in superficie, con testa immersa, servendosi di maschera, boccaglio o aeratore, allo scopo di osservare i fondali marini (c.d. *snorkeling*);
- 14. ISTRUTTORE SUBACQUEO:** soggetto, in possesso di apposito brevetto in corso di validità rilasciato da Federazioni e Imprese e Associazioni nazionali e internazionali generalmente riconosciute, che insegna le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, e in possesso di abilitazione per il primo soccorso subacqueo;
- 15. JETLEV FLYER:** dispositivo costituito dall'unione di un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna, del tutto simile a una moto d'acqua, e di un apparato jet, costituito da ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore-conduttore e collegato al primo tramite un tubo attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, conferendo al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità;
- 16. LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO:** il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine e in acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
- 17. NATANTI DA DIPORTO:** ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 (dieci) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, con esclusione delle moto d'acqua;
- 18. NATANTI DA SPIAGGIA:** le piccole unità denominate jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 (quattro) metri, canoe, kayak e mezzi simili destinati per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti, con esclusione delle moto d'acqua;
- 19. NAVIGAZIONE DA DIPORTO:** quella effettuata in acque marittime e interne a scopi sportivi e ricreativi, senza fine di lucro;
- 20. NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO:** il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine e acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
- 21. NOLEGGIO OCCASIONALE:** l'attività di cui articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni;
- 22. OPERATORE COMMERCIALE:** impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività oggetto del presente Regolamento;

23. **OPERATORE DI ASSISTENZA SUBACQUEA:** operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
24. **PARACADUTISMO ASCENSIONALE:** attività di volo mediante paracadute **trainato** da un mezzo nautico;
25. **RAY-BOARD, SNORKELING TRAINATO, SEAFLY, SUB-WING O SURFERBOARD:** attività sportivo-acquatiche consistenti nell'effettuazione dello snorkeling sfruttando, per l'avanzamento in acqua, il traino di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere o è collegato ad apposite impugnature per lo stesso;
26. **SCI NAUTICO:** attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore **trainato**, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore regolamentata dal decreto del Ministero della Marina 26 gennaio 1960, n. 26, e successive modificazioni, recante disciplina dello sci nautico;
27. **SCUOLA DI TAVOLA A VELA:** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione alla condotta di natanti con deriva mobile, tavole a vela tipo "windsurf", "kitesurf" e similari;
28. **SCUOLA DI VELA:** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione alla condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile;
29. **SEABOB:** apparecchio nautico della lunghezza di 1 (uno) metro circa, a propulsione elettrica, che consente lo spostamento in acqua – sia in superficie che in immersione - di una persona in qualità di conduttore;
30. **TAVOLA A REMI DENOMINATE SUP (STAND UP PADDLE):** è una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola, utilizzando una pagaia apposita per la propulsione;
31. **TAVOLA A VELA (WINDSURF):** tavola (surf) sulla quale mediante un giunto flessibile montato su un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;
32. **TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF):** tavola (surf) sulla quale il conduttore è trascinato da un aquilone (kite) che usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee";
33. **TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI (SURF):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
34. **TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI O SIMILARI:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi similari, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice;
35. **UNITÀ DA DIPORTO:** ogni costruzione di qualunque tipo, e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto;

36. UNITÀ UTILIZZATA A FINI COMMERCIALI: ogni unità che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante Codice della nautica da diporto:

- è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
- è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni;
- è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.

Art. 3 - Norme generali di sicurezza

1. Salvo quanto previsto da specifica previsione normativa, dalle pertinenti disposizioni delle Ordinanze e dei Regolamenti di sicurezza dei porti di Torre del Greco e Portici e salvo quanto disposto nei successivi Capi, in relazione alle singole attività ivi disciplinate, i conduttori delle unità da diporto e chi intende praticare le attività ludico-sportive richiamate nel precedente articolo 1, prima di iniziare la navigazione o l'attività sportiva, hanno l'obbligo di verificare tutte le condizioni generali di sicurezza, tra le quali:
 - a. se richiesta dall'attività da svolgersi, il possesso della patente nautica prevista dalla vigente normativa e in regolare corso di validità;
 - b. che i documenti di bordo, compresa l'eventuale copertura assicurativa ove prevista, siano in corso di validità e che siano tenuti a bordo in originale o in copia conforme;
 - c. che, tramite la consultazione del bollettino emesso dall'Aeronautica Militare ovvero emittenti televisivi, internet, radio VHF/Fm ch 68, le condizioni meteo-marine previste siano favorevoli in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
 - d. la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione;
 - e. la presenza a bordo di dotazioni di sicurezza, mezzi di salvataggio e segnali di soccorso idonei ed efficienti in base alla distanza dalla costa nonché all'effettiva navigazione che si intende effettuare;
 - f. che il numero di persone trasportate sia conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore;
 - g. che la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
 - h. di avere prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e soccorso in mare;

- i. l'assenza di acqua in sentina;
 - j. per le sole unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
2. Al fine di scongiurare e prevenire pericoli e costituire impedimento al sicuro svolgimento delle attività sportive deve essere valutata l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, nonché informare terze persone circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario previsto di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

Art. 4 – Divieti e limiti per unità da diporto

1. Salvo quanto previsto da specifica previsione normativa, dalle pertinenti disposizioni delle Ordinanze e dei Regolamenti di sicurezza dei porti di Torre del Greco e Portici, alle unità da diporto, compresi i piccoli natanti, salvo diversa specifica previsione, è fatto divieto di:
- a. sostare e ormeggiare alla fonda nel raggio di 500 (cinquecento) metri dalle imboccature e lungo le rotte di accesso dei porti di Torre del Greco e di Portici;
 - b. avvicinarsi e sostare a meno di 200 (duecento) metri dalle navi mercantili e di 500 (cinquecento) metri dalle navi militari (italiane e estere), anche ancorate alla fonda;
 - c. navigare, ancorare, sostare, pescare ed effettuare qualunque tipo di attività all'interno delle zone di ancoraggio delle navi presenti nelle acque antistanti l'imboccatura del porto di Portici, meglio evidenziate nella carta nautica n. 130 edita dall'Istituto Idrografico della Marina;
 - d. navigare in ogni zona interdetta alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, con qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato dall'Amministrazione competente;
 - e. navigare nei tratti di mare antistanti scogliere, spiagge e coste a picco soggette a specifiche ordinanze di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
 - f. navigare, ancorare, sostare a meno di 200 (duecento) metri dagli impianti fissi di acquacoltura e mitilicoltura e dai segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, palangari e altri strumenti da pesca;
 - g. avvicinarsi e mantenersi a una distanza inferiore a 100 (cento) metri dai galleggianti e unità che segnalano la presenza di liberi nuotatori o subacquei in immersione nonché alla distanza prescritta dai segnalamenti marittimi;
 - h. gareggiare in velocità con altre unità;
 - i. navigare nella fascia riservata alla balneazione, così come definita dall'Ordinanza di Sicurezza balneare in vigore di questo Circondario marittimo; ***“la presente lettera non trova applicazione ai piccoli natanti per i quali vigono le disposizioni di cui al successivo art. 5”***;
 - j. avvicinarsi a meno di 1000 (mille) metri dall'aeromobile o dall'elicottero in operazioni di rifornimento e approvvigionamento di acqua di mare;
 - k. ormeggiarsi ai segnalamenti marittimi (gavitelli, boe luminose, mede, ecc.) e, comunque, presso boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione o concessione.

2. I conduttori che sostano, navigano, ormeggiano, ancorano in prossimità di tali limiti devono adottare tutte le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causano l'ingresso nell'area per cui è vigente un divieto o un limite.
3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori, in ragione di una qualunque circostanza contingente.
4. La navigazione deve essere svolta effettuando accostate meno repentine possibili per non creare incertezza sulle reali intenzioni di manovra, evitando evoluzioni inutili, spostamenti d'acqua e onde pericolose per le eventuali unità all'ormeggio e alle unità in transito. Deve, altresì, essere sempre condotta l'unità con diligenza e cautela, tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare e, in nessun caso, devono essere disattesi i contenuti della Convenzione di Londra del 20 ottobre 1972, recante regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72).
5. I natanti da diporto adibiti all'attività di sci nautico, di rimorchio di "banana boat", di paracaduti e similari in conto terzi devono essere dotati del Certificato d'idoneità al noleggio recante, salvo non sia già certificato dal costruttore, una specifica annotazione che attesta l'idoneità dell'unità a detta attività.

Art. 5 – Divieti e limiti per natanti da spiaggia

1. Per coloro che utilizzano i "natanti da spiaggia", in prosecuzione a quanto sopra disciplinato, è inoltre vietato:
 - a. navigare in orario notturno e in condizioni meteo-marine e di visibilità sfavorevoli;
 - b. navigare all'interno dei porti di Torre del Greco e Portici;
 - c. navigare a una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle imboccature e lungo le rotte di accesso ai medesimi porti di cui alla precedente lettera b), se non per raggiungere e lasciare il posto di ormeggio e gli impianti di distribuzione carburante;
 - d. lasciare i natanti e i relativi dispositivi incustoditi su spiagge e su aree demaniali marittime;
 - e. navigare in luoghi dove sfociano fiumi, canali, torrenti e collettori di qualunque genere. Nel caso di fiumi e canali navigabili, il divieto è esteso allo specchio acqueo ricompreso nei 100 (cento) metri dai lati esterni della foce, salvo diversi limiti contenuti in specifiche ordinanze emanate da parte degli Enti competenti;
 - f. al fine di prevenire situazioni di pericolo e di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le persone che praticano le tavole a vela o aquilone, le unità svolgenti attività di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere;
 - g. effettuare l'attività in prossimità di bagnanti e altre unità a distanza tale da creare rischi di collisione ovvero pericolo per l'incolumità dei bagnanti;
2. I limiti territoriali per l'utilizzo dei "natanti da spiaggia" sono quelli previsti dall' articolo 27 comma 3, lettera c), del decreto Legislativo 17 luglio 2005, n. 171, (distanza non

superiore a un miglio dalla costa), unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 ("distanza dall'unità madre").

Art. 6 - Norme di comportamento all'interno dei porti

1. Le unità da diporto in entrata e in uscita dai porti devono navigare con velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra e il buon governo e comunque non superiore a 3 (tre) nodi, mantenendo la propria dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura ed evitando di intralciare le manovre delle navi mercantili, ivi comprese quelle adibite alla pesca professionale e quelle militari, alle quali devono sempre dare la precedenza.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle Ordinanze ovvero nei Regolamenti portuali, alle unità da diporto è fatto divieto di:
 - a. navigare a vela, salvo che per comprovate ragioni di sicurezza connesse ad avarie all'apparato motore e dandone comunicazione preventiva alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco. Le unità da diporto dotate della sola propulsione velica devono navigare all'interno dei porti esclusivamente tramite l'uso di remi ovvero con l'assistenza di una unità a motore;
 - b. ormeggiarsi presso le banchine prospicienti agli impianti fissi di erogazione di combustibile ubicati in tutta l'area portuale, se non per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di rifornimento;
 - c. ostruire in qualunque modo l'accesso agli scivoli pubblici quando operativi e funzionali all'alaggio e varo delle unità. L'alaggio e il varo delle unità da diporto effettuati mediante mezzi di sollevamento (gru e similari) presso aree non in concessione deve avvenire previa autorizzazione delle Autorità competenti, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni già previste da apposite Ordinanze;
 - d. l'utilizzo, per l'ormeggio, di banchine, pontili boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione o concessione da parte dell'Amministrazione competente;
 - e. lasciare le unità da diporto all'ormeggio nei porti di Torre del Greco e di Portici senza custode. La guardiania dell'unità può essere effettuata da persone o membri dell'equipaggio, individuati dal Comandante o dal proprietario dell'unità da diporto ovvero da dipendenti dei gestori delle aree in concessione capaci di fronteggiare qualsiasi emergenza;
 - f. dare fondo alle ancore, se non nei casi di emergenza e dandone preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Torre del Greco per le valutazioni del caso.

Art. 7 - Navigazione da diporto durante la stagione balneare - Divieti e limiti

1. Ferme restando le disposizioni sopra indicate, durante la stagione balneare, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00, la zona di mare compresa entro la distanza di 200 (duecento) metri dalle spiagge e dalle scogliere basse e di 100 (cento) metri dalle coste alte o a picco sul mare, è destinata esclusivamente alla balneazione. Inoltre:

- a. sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boat, tavole a motore e simili), a distanza inferiore a 250 (duecentocinquanta) metri dalla costa e a 150 (centocinquanta) metri dalle coste a picco;
 - b. nella zona di mare compresa tra i 250 (duecentocinquanta) metri e i 1.000 (mille) metri di distanza dalle spiagge e tra i 150 (centocinquanta) metri e i 500 (cinquecento) metri dalle coste a picco, tutte le unità devono navigare con gli scafi in dislocamento e a velocità non superiore ai 10 (dieci) nodi;
 - c. lo **sci nautico** e il **paracadutismo ascensionale** devono essere effettuati oltre 1000 (mille) metri dalla costa;
 - d. l'impiego delle **moto d'acqua** e natanti similari è consentito, solo in orario diurno, in condizioni meteomarine assicurate, e a distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dalla costa e inferiore a un miglio. L'attraversamento del tratto di mare compreso tra il limite di cui al precedente punto a) e i 500 (cinquecento) metri dalla costa deve avvenire con rotta diretta e a lento moto;
 - e. i conduttori delle unità che sostano, ormeggiano, ancorano, navigano in prossimità dei limiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), devono adottare le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.
 - f. le unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, nelle ore comprese tra le 07.00 e le 20.00, devono utilizzare esclusivamente i corridoi di lancio preventivamente autorizzati e disciplinati dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, con andatura tale da mantenere lo scafo in dislocamento, assicurando il controllo del mezzo e velocità comunque non superiore a 3 (tre) nodi. Durante la navigazione nei corridoi di lancio i natanti devono tenere, sia in fase di lancio che di atterraggio, rispetto al natante che precede, una distanza di sicurezza tale da garantire in ogni caso l'arresto tempestivo e da evitare collisioni tra loro.
2. Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti:
- a. le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle Forze di Polizia e ai Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità, da eseguirsi in aderenza al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e al decreto ministeriale 30 marzo 2010 e successive modificazioni. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO" e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare a ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento;
 - b. i natanti da spiaggia se privi della propulsione meccanica.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, tutte le unità navali devono, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione

e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela, in occasione del transito, caratterizzata dall'assoluta prudenza e alla massima distanza possibile dai bagnanti presenti.

CAPO II – NORME PER LA LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE

Art. 8 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni integrano la normativa generale contenuta nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante Codice della Nautica da diporto, con particolare riferimento a quanto previsto nell'art. 3 (*"costruzioni destinate alla navigazione da diporto"*), nell'art. 27, comma 6, (disciplina con Ordinanza dell'Autorità Marittima della locazione/noleggio dei natanti e uso degli stessi come unità appoggio per le immersioni subacquee), nell'art. 42 e nell'art. 47 (definizioni di locazione e noleggio), nel Titolo III del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni, nonché nell'art. 1 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 1 settembre 2021, e successive modificazioni.
2. Resta escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento l'utilizzo di unità o natanti diversi da quelli da diporto, ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante disciplina della navigazione in uso privato o in conto proprio nelle acque marittime, nonché di disposizioni speciali vigenti.
3. È fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente Capo di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative, inclusi quelli ai fini demaniali marittimi e di eventuale ormeggio delle unità in prossimità dell'arenile e in porto.

Art. 9 - Comunicazione di locazione e/o noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per gli usi turistici locali

1. Ai fini della sicurezza della navigazione nonché della salvaguardia della vita umana in mare, gli operatori commerciali aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea che intendono svolgere nel Circondario marittimo di Torre del Greco le attività di locazione e noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua per finalità ricreative turistiche locali devono presentare all'Autorità marittima (in formato pdf all'indirizzo PEC cp-torredelgreco@pec.mit.gov.it, in ultima alternativa, a mano, in duplice esemplare, presso la Sede della Capitaneria di Porto di Torre del Greco in via Spiaggia del Fronte n. 34), una comunicazione conforme al modello **ALLEGATO 1**, corredata della seguente documentazione:
 - a. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività da svolgersi;
 - b. elenco delle unità da impiegare ai fini dell'attività, distinte per numero progressivo;

- c. copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità;
 - d. copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità;
 - e. copia delle polizze assicurative richieste per lo svolgimento dell'attività in base alla normativa di settore;
 - f. copia del certificato di idoneità al noleggio (per le sole unità da noleggiare).
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1, munita di protocollo e visto dell'Autorità Marittima, è restituita all'interessato che avrà cura di conservarla presso la sede dell'Impresa/ditta nonché a bordo di ogni natante, in originale o copia fotostatica, unitamente a tutti gli allegati di cui al punto precedente.
3. In caso di modificazione di uno degli elementi dichiarati nella comunicazione, l'interessato deve, ai fini del prosieguo dell'attività, formalizzare, entro quindici giorni, con le modalità previste nel presente articolo, le variazioni intervenute, confermando quei dati che non abbiano subito modifiche rispetto alla precedente comunicazione.
4. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato all'Autorità Marittima.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge 241/90, le attività in esame devono iniziare dalla data della presentazione della comunicazione di che trattasi.

Art. 10 - Requisiti, obblighi e divieti comuni all'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per gli usi turistici locali

1. I soggetti che svolgono una delle attività d'impresa di cui al presente Capo:
- a. sono direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi nautici consegnati/messi a disposizione/impiegati, i quali devono essere in perfetta efficienza, completi di tutte le dotazioni di sicurezza (di cui all'Art. 54 e Allegato V del D.M. 146/2008), muniti dei documenti di navigazione previsti e con la copertura assicurativa prevista;
 - b. devono esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento delle unità impiegate, le condizioni generali del servizio erogato;
 - c. devono tenere un registro, vidimato dall'Autorità Marittima, ove annotare, prima dell'inizio dell'attività stessa, i dati richiesti in ordine all'utilizzo dei natanti da diporto per attività di locazione e noleggio conforme al modello in **ALLEGATO 2**. I registri devono essere custoditi in modo tale da essere disponibili per l'immediata consultazione ai fini di sicurezza della navigazione e soccorso in mare;
 - d. devono disporre di un'unità di assistenza a motore, sempre pronta all'uso, idonea a prestare assistenza entro i limiti d'impiego del proprio servizio, dotata di salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa e un ancorotto con almeno trenta metri di cavo, per far fronte a interventi di emergenza;
 - e. prima di ogni attività, devono informare i fruitori del proprio servizio ovvero devono consegnare un *vademecum* riportante le seguenti informazioni:
 - i. numero 1530 per le emergenze in mare;

- ii. numero di telefono del locatore e della Sala Operativa dell'Autorità Marittima (Torre del Greco 081.8812200 – 081.8829429, Portici 081.7767827);
 - iii. le condizioni generali del servizio erogato;
 - iv. le principali norme sulla nautica da diporto, sugli abbordi in mare nonché tutte le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le precauzioni da adottare in caso di emergenza;
 - v. le indicazioni relative alle particolarità locali nonché alle Ordinanze di sicurezza della navigazione vigenti nel Circondario Marittimo di Torre del Greco;
 - vi. il bollettino meteorologico del giorno, relativo alla zona d'interesse.
2. La denominazione del soggetto esercente l'attività commerciale e l'identificativo numerico del natante devono essere apposti esternamente allo scafo, su entrambi i lati, in modo da risultare chiaramente leggibili, a occhio nudo, alla distanza di almeno 50 (cinquanta) metri.
3. L'identificativo numerico del natante è il numero progressivo di due cifre, come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione di cui all'**ALLEGATO 1**, seguito dalla lettera "L" (locazione) o "N" (noleggio) o entrambi, a seconda dell'attività da svolgere. Deve essere ripristinato immediatamente in caso di deterioramento.
4. Fermo quanto espressamente previsto dagli articoli 40 e 41 del decreto Legislativo n. 171/2005, e successive modificazioni, l'esercente, ai fini dell'applicazione dell'art. 2054, comma 3, del Codice Civile, è responsabile, in solido, con il conduttore del natante da diporto impiegato, per i danni a persone terze, animali e cose derivanti dalla circolazione dell'unità.

Art. 11 - Forma del contratto

1. Il contratto di locazione e noleggio dei natanti da diporto a motore per le finalità descritte nella presente ordinanza deve essere stipulato per iscritto e tenuto a bordo dell'unità in originale o copia conforme. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo pattuito.
2. Sul titolo contrattuale o sul documento fiscale devono essere riportati:
- a. il numero progressivo dell'atto;
 - b. la tipologia della prestazione e l'indicazione della data, l'orario di inizio della prestazione e la durata della stessa;
 - c. il prezzo;
 - d. le parti contraenti;
 - e. navigazione pattuita (per il solo noleggio);
 - f. l'indicazione delle responsabilità in capo al locatario dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate, ancorché partecipanti alla manovra (per la sola locazione);
 - g. il numero di riferimento associato all'unità (riferimento precedente art. 10 n. 3);
 - h. il numero massimo di persone imbarcabili;
 - i. i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico per la pronta reperibilità di entrambe le parti;

- j. gli estremi della patente nautica del conduttore, se previsto dalla norma in base alla tipologia di attività da svolgere.
- 3. Le modalità di invio della comunicazione di inizio attività sono quelle previste dall'articolo 2, comma 1, del D.M. 1° settembre 2021, e successive modificazioni.
- 4. È fatto divieto di impiegare i natanti da diporto per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso.

Art. 12 - Obblighi specifici per la locazione dei natanti da diporto

- 1. Chi esercita l'attività di locazione di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui ai precedenti articoli, deve preventivamente:
 - a. provvedere alla copertura assicurativa, estesa a favore delle persone imbarcabili per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - b. informare il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e illustrare le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio;
 - c. verificare il possesso dell'abilitazione alla condotta prevista per la navigazione da svolgersi e deve assumersi la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei requisiti previsti da legge. Per i cittadini stranieri la patente nautica è sempre obbligatoria quando, in relazione alla tipologia dell'unità, si rientri nell'ambito del disposto di cui all'art. 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, che ne prescrive l'obbligatorietà. Non è richiesta al soggetto straniero munito di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza per il comando di quella tipologia di unità o che esibisca una dichiarazione, rilasciata dall'Autorità di cittadinanza, da cui risulti che la legislazione di quel Paese non prevede il rilascio di titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini;
 - d. consegnare al locatore/conduttore un opuscolo ovvero dare evidenza di aver fornito il seguente avvertimento: *“l'unità è consegnata pienamente efficiente ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente per la navigazione da diporto entro 1/3/6/12 miglia dalla costa (cancellare la dicitura che non interessa). Tuttavia, chi prende in locazione l'unità resta sempre direttamente responsabile del comando e della condotta della navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. Non può, inoltre, trasportare terzi a titolo oneroso (dietro pagamento di un corrispettivo). Il locatario/conduttore a ogni modo, prima della partenza, è tenuto a verificare personalmente le condizioni dell'unità e a chiedere al locatore informazioni sulla normativa di carattere locale, comprese le Ordinanze vigenti nelle zone di mare in cui intende navigare e/o ancorare/sostare, e sull'esistenza di eventuali pericoli e divieti non segnalati. Qualora non assuma personalmente la conduzione dell'unità, deve comunque verificare che la persona da lui designata (tra gli ospiti di bordo o altra persona all'uopo arruolata e non alle dipendenze del locatore) quale conduttore sia in*

possesso dei requisiti e dell'eventuale abilitazione richiesta per la navigazione da intraprendere."

2. Il locatore, inoltre;
 - a. se le condizioni meteomarine fanno supporre che possano determinarsi situazioni di pericolo o rischio per la sicurezza della navigazione, rifiuta la locazione del natante ovvero si adopera per favorire il rapido rientro di quelle già in navigazione;
 - b. rifiuta la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica ovvero a persone che, a suo giudizio, siano ritenute non idonee alla conduzione dell'unità;
 - c. illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'**ALLEGATO 3** della presente Ordinanza, qualora lo stesso non sia in possesso di patente nautica.
3. Per la locazione di **natanti da spiaggia quali jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, canoe, natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, derive a vela e moto d'acqua:**
 - a. si prescinde dall'obbligo di tenere a bordo la suddetta evidenza documentale e della forma scritta del contratto;
 - b. non si applicano le prescrizioni del precedente articolo e il registro di cui all'art. 9 può essere tenuto in maniera semplificata (come indicato in calce all'**ALLEGATO 2**);
 - c. deve rispettarsi il limite massimo della giornata, decorrente da un'ora dopo l'alba e un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
4. Si fa rinvio alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare per quanto riguarda i requisiti di assistenza e salvataggio in capo al locatore.
5. Il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza il limite di cui all'art. 60 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, come riportato nella seguente tabella:

LUNGHEZZA	N. PERSONE
Unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50	3 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50	4 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;	5 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50	6 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50	7 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50	9 persone

Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quelle sopra indicate.

CAPO III – NATANTI DA SPIAGGIA**Art. 13 - Condizioni per l'utilizzo dei natanti da spiaggia****NATANTI DA SPIAGGIA**

Trattasi di piccole unità quali **jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 (quattro) metri, canoe, kayak e mezzi simili** destinati per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti, con esclusione delle moto d'acqua. La conduzione dei natanti da spiaggia è subordinata, ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento.

LIMITI DI NAVIGAZIONE**ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA****CONDUZIONE**

Tali natanti devono essere affidati, in orario diurno e con condizioni meteomarine favorevoli, esclusivamente a persone di età non inferiore **a 14 (quattordici)** anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 4, del D. Lgs.n. 171/2005 di cui al successivo Capo X (disciplinante l'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali (FIV, FIC ecc.) e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti e attività agonistica).

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Le unità di cui sopra, salvo specifiche disposizioni relative alla tipologia di piccolo natante, ove potrà essere comunque richiesto di indossare un ausilio al galleggiamento, nel caso in cui si allontanino oltre i 300 (trecento) metri dalla costa, devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza indicati all'art. 54 e nell'allegato V del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni.

CAPO IV – ACQUASCOOTER, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

Art. 14 - Condizioni per l'utilizzo di moto d'acqua

MOTO D'ACQUA

La conduzione delle **moto d'acqua e mezzi simili** (compresi c.d. jetski) è subordinata, oltre che ai limiti e ai divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'attraversamento dei porti e delle rotte di accesso è consentito solo per l'arrivo e la partenza dagli approdi e dai punti di ormeggio, dagli scivoli e per l'approvvigionamento del carburante, purché avvenga con rotte dirette e con velocità non superiore a 3 (tre) nodi e, comunque, con il tubo di scarico in immersione.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 500 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA

È consentita la navigazione a una distanza superiore a 1 (uno) miglio dalla costa solo qualora la moto d'acqua o l'acquascooter opera quale tender in un raggio di 1 (uno) miglio dal mezzo nautico di base.

CONDUZIONE

La conduzione delle moto d'acqua/acquascooter e mezzi simili è consentita in orario diurno, esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli e, ai sensi dell'art. 39 comma 1, lettera a), del Codice della nautica da diporto, a coloro che hanno compiuto i **18 (diciotto) anni di età e sono muniti di regolare patente nautica**. Sui predetti mezzi deve imbarcare il numero di persone, compreso il conduttore, nei limiti di quanto indicato nella dichiarazione di conformità CE o nel certificato di omologazione, che deve essere presente a bordo in originale o in copia conforme all'originale.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La moto d'acqua deve essere dotata delle dotazioni di sicurezza previste dal D.M. n.146/2008, e successive modificazioni, di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicura l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato in modo ben visibile e agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling*.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate devono, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, obbligatoriamente indossare un casco protettivo di

tipo acquatico (è raccomandato che sia galleggiante, con imbottitura che ammortizzi gli impatti e rispetti le caratteristiche raccomandate dalla F.I.M.), una cintura di salvataggio di tipo omologato e, nel corso della stagione invernale, una muta o mutino idrorepellente.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Il conducente e gli eventuali passeggeri non devono compromettere la stabilità del mezzo, evitando, di assumere posizioni di guida e di trasporto non corrette.

È fatto divieto alla moto d'acqua di trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale e il galleggiante gonfiabile (c.d. banana boat e simili).

Art. 15 - Condizioni per l'utilizzo di e-bike

E-BIKE

La conduzione delle e-bike è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

ENTRO 1000 METRI DALLA COSTA

divieto di navigazione all'interno della zona di mare riservata alla balneazione, con obbligo di utilizzo del corridoio di lancio per raggiungere la battigia.

CONDUZIONE

L'utilizzo delle c.d. e-bike acquatiche è permesso solo in ore diurne, con condizioni di mare fino al valore 2 (due) della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri) e a coloro che hanno compiuto i **16 (sedici) anni**.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Il conduttore della e-bike deve indossare un idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

È obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità civile verso terze persone, animali e cose, per infortuni e danni subiti in occasione e in dipendenza dell'utilizzazione del mezzo, conformemente alle disposizioni e ai massimali previsti dalla normativa in vigore.

CAPO V – NORME PER L'ESERCIZIO DI SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DI RIMORCHIO DEI GALLEGGIANTI E SIMILARI

Art. 16 - Condizioni per l'esercizio dello sci nautico

SCI NAUTICO

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto Ministeriale del 26 gennaio 1960, integrato dal D.M. 15 luglio 1974. L'utilizzo è subordinato, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

OLTRE 1000 METRI DALLA COSTA FINO A 1 MIGLIO

CONDUZIONE

L'utilizzo è consentito in orario diurno, esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli, e il conduttore delle unità trainanti utilizzate per lo sci nautico deve avere compiuto almeno **18 (diciotto) anni** e in possesso di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, in regolare corso di validità e indipendentemente dalla potenza e cilindrata del motore installato. Il conduttore deve essere sempre assistito a bordo da un'altra persona, maggiorenne, esperta nel nuoto in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità, rilasciato da Ente riconosciuto. La persona trainata deve avere almeno **14 (quattordici) anni**.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 26.01.1960, dal Regolamento di sicurezza (D.M. n. 146/2008) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:

- a. di sistemi di aggancio e rimorchio idoneo;
- b. di un ampio specchio convesso retrovisore;
- c. di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore dichiarati idonei da un Organismo notificato;
- d. di una gaffa;
- e. di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione;
- f. di un apparato radio VHF omologato anche portatile;
- g. di un salvagente anulare pronto all'uso nonché munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri.

Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio nonché dello specchio retrovisore convesso di cui all'art. 2, lett. c), del citato D.M. 26.01.1960 e successive modificazioni, valgono le seguenti disposizioni:

- a. un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza;

- b. uno specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale dello sciatore trainato in qualunque condizione di traino.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Lo sciatore e le persone imbarcate sull'unità trainante devono indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo omologato nonché un casco protettivo omologato per gli sport acquatici.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Ciascuna unità deve trainare soltanto una persona per volta e, durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino e, comunque, almeno il doppio della sua lunghezza;
2. La partenza e il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità;
3. L'unità trainante deve essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempla espressamente le attività in parola e prevede idonea copertura per responsabilità civile verso terze persone, animali e cose e per i danni eventualmente subiti dai praticanti lo sci nautico.

Art. 17 - Condizioni per l'esercizio del paracadutismo ascensionale

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Al paracadutismo ascensionale, si applica, in quanto attività assimilabile in base alla Circolare n. 254 del 19.07.1989 dell'allora Ministero della Marina mercantile, la disciplina dello sci nautico dettata dal D.M. 26 gennaio 1960, così come modificata dal D.M. 15 luglio 1974.

L'utilizzo è subordinato, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

OLTRE 1000 METRI DALLA COSTA FINO A 1 MIGLIO

CONDUZIONE

L'attività è consentita in orario diurno, esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli, e il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale deve avere almeno **18 (diciotto)** anni ed essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità, conseguita da almeno due anni. Il conduttore deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità, rilasciato da ente riconosciuto.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere dotata di propulsione a idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica dichiarato idoneo da un Organismo notificato e deve essere munita, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dal DM n. 146/2008, indipendentemente dalla distanza dalla costa:

- di un idoneo sistema di aggancio e rimorchio;
- di un ampio specchio retrovisore convesso;
- di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare il paracadutista sulla predetta piattaforma appositamente certificata da un Ente tecnico;
- di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, una gaffa, un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.

Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio nonché dello specchio retrovisore valgono le disposizioni per lo sci nautico.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

È fatto obbligo al paracadutista e alle persone imbarcate sull'unità trainante di indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa. È raccomandato che il paracadutista indossi un casco protettivo. Il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti Organismi tecnici e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità;

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il paracadutista deve essere non inferiore a metri 12 (dodici), salvo che nelle fasi del decollo e appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante. Il cavo di trano, compreso di bilancino, deve essere di materiale galleggiante.
2. È fatto divieto di sorvolare qualsiasi tipo di unità e gli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere.
3. La distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità eventualmente presente in zona deve essere superiore alla distanza lineare rappresentata dal complesso "cavo-paracadute trainato" e, comunque, non inferiore a metri 50 (cinquanta); il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 (centoventi) piedi (pari a metri 36,6).
4. Quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento a una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
5. Le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività devono contemplare espressamente la copertura dei danni subiti dai terzi trasportati durante lo svolgimento della specifica attività.
6. Le fasi di decollo e appontaggio devono avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento e in acque libere dai bagnanti.

Art. 18 - Condizioni per l'esercizio del traino galleggianti**TRAINO GALLEGGIANTI**

Il traino galleggianti è subordinato, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

OLTRE 300 METRI DALLA COSTA FINO A 1 MIGLIO

CONDUZIONE

L'utilizzo è consentito in orario diurno, esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli, e il conduttore delle unità utilizzate per il traino di galleggianti deve avere **almeno 18 anni compiuti** ed essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità. Il conduttore deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità, rilasciato da Ente il cui compito è anche quello di sorvegliare i trasportati presenti sul galleggiante trainato.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

L'unità adoperata per svolgere l'attività di traino di galleggianti deve essere munita, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008, indipendentemente dalla distanza dalla costa, anche di un idoneo sistema di aggancio e rimorchio con il cavo di traino di materiale galleggiante e con sistema di sgancio rapido; un ampio specchio retrovisore convesso; una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione; una gaffa; un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri; un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato devono indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Ogni unità può trainare non più di un galleggiante gonfiabile anche se pluriposto.
2. L'impiego dei corridoi di atterraggio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza e, durante lo svolgimento dell'attività, è fatto obbligo alle persone trasportate a bordo del mezzo trainato di indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa.
3. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il mezzo trainato non deve essere inferiore a metri 12 (dodici).
4. La distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità in zona deve essere superiore a quella del "cavo di traino". L'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, deve oltrepassare il limite dei 200 metri dalla costa, utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi.
5. Le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività devono contemplare espressamente la copertura dei danni subiti dai terzi trasportati durante lo svolgimento della specifica attività.

CAPO VI – TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF), A VELA (WINDSURF), A MOTORE ELETTRICO, SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF) E A REMI (SUP) E MEZZI SIMILARI

Art. 19 - Condizioni per l'utilizzo del kitesurf

KITESURF	
La conduzione dei kitesurf è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.	
LIMITI DI NAVIGAZIONE	
STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 250 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA A PICCO	
CONDUZIONE	
L'utilizzo è consentito in orario diurno e l'età minima per la conduzione dei kitesurf è di 16 anni compiuti, a eccezione dei casi previsti dall'art. 39, comma 4, del decreto legislativo n. 171/2005.	
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	
Il conduttore deve a. assicurarsi che sia presente un sistema di sicurezza per lo sgancio rapido della barra dal trapezio (c.d. <i>chicken loop</i>) e, comunque, munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza; b. deve collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza (decollo) nonché scollegarle al momento dell'atterraggio. c. assicurarsi che la barra del kitesurf sia dotata di un dispositivo di sicurezza composto come segue: i. ritenuta di sicurezza vincolata alla persona che, in caso di apertura del <i>chicken-loop</i> vada in tensione sventando l'ala + cavo (<i>leash</i>) che mantenga il complesso barra+ala sventata collegato al trapezio: il <i>leash</i> deve a sua volta essere munito di un ulteriore dispositivo di sgancio rapido per sganciare definitivamente il complesso barra+ala dal trapezio in caso di estrema necessità.	
DOTAZIONI DI SALVATAGGIO	
Il conduttore deve indossare un mezzo individuale di salvataggio (ausilio al galleggiamento omologato 50N o cintura di salvataggio omologata, ai sensi della	

normativa vigente, a prescindere dalla distanza dalla costa e, un casco di protezione per sport acquatici).

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Nel corridoio di lancio la precedenza è riservata ai kites in rientro dal mare, in avvicinamento verso la riva; le fasi di atterraggio e partenza, nei corridoi di lancio, devono avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino a una distanza di mt. 100 dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta. Al termine della fase di rientro, inoltre, si deve sempre abbassare l'ala in maniera lenta e controllata e a una distanza dalla riva utile a far sì che questa cada in acqua, fatta salva la presenza di aree demaniali marittime destinate, con provvedimento dell'Ente Gestore, alle operazioni di lancio e atterraggio dei kite.
2. Nel caso in cui il kiter, per caduta, errore o scarroccio (anche dovuto al calo del vento), faccia involontariamente ingresso nell'area riservata alla balneazione, deve abbassare l'ala in maniera lenta e controllata e uscire senza indugio dall'area riservata alla balneazione senza creare intralcio o pericolo ai bagnanti; laddove l'abbassamento del kite dovesse apparire pericoloso a causa della presenza di bagnanti nelle vicinanze, o per assenza di assistenza, il kiter deve uscire dall'acqua con il kite in volo posizionato a ore 1 o a ore 11, opportunamente depotenziato.
3. Quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza, sollevando l'aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l'aquilone. Quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento, sollevando l'aquilone e rallentando. Quando un'unità trainata da aquiloni incrocia altre unità a vela deve dare loro la precedenza, sollevando l'aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura.
4. Il kiter che intende eseguire manovre particolari, evoluzioni, planate sull'onda, salti agganciati e sganciati e simili deve, comunque, accertarsi di disporre di uno specchio acqueo sottovento libero, di estensione sufficiente in ragione della manovra da compiere e della prevista area di atterraggio o chiusura della manovra stessa.

Art. 20 - Condizioni per l'utilizzo del windsurf**WINDSURF**

La conduzione dei **windsurf** e mezzi similari è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto. Se provenienti dalla battigia e nel caso non sia presente un corridoio la lancio, la conduzione del mezzo fino a raggiungere il limite di navigazione consentito deve avvenire a spinta su braccia seguendo una rotta perpendicolare alla costa/spiaggia e con vela ammainata.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 250 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA A PICCO	

CONDUZIONE

L'utilizzo è consentito in orario diurno, e l'età minima per la conduzione dei windsurf è di 14 anni compiuti, a eccezione dei casi previsti dall'art.39, comma 4, del decreto legislativo n. 171/2005.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Il conduttore deve indossare un mezzo individuale di salvataggio o un giubbotto di salvataggio di livello prestazionale superiore (cintura di salvataggio omologata), ai sensi della normativa vigente, a prescindere dalla distanza dalla costa e, nel caso di impiego di tavole hydrofoil, un casco di protezione per sport acquatici.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Quando due tavole a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di una collisione, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:
 - quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la tavola a vela che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra;
 - quando tutte due tavole a vela hanno il vento dallo stesso lato, l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla tavola che è sottovento;
 - se una tavola a vela con il vento sulla sinistra vede altra unità sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra unità ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.
- Il conduttore che intende eseguire manovre particolari, evoluzioni, planate sull'onda, salti e simili deve comunque accertarsi di disporre di uno specchio acqueo sottovento libero, sufficiente in ragione della manovra da compiere e della prevista area di atterraggio o chiusura della manovra stessa.

Art. 21 - Condizioni per l'utilizzo del surf

SURF	
La conduzione dei surf e mezzi simili è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto. Se provenienti dalla battigia e nel caso non sia presente un corridoio la lancio, la conduzione del mezzo fino a raggiungere il limite di navigazione consentito deve avvenire a spinta su braccia seguendo una rotta perpendicolare alla costa/spiaggia.	
LIMITI DI NAVIGAZIONE	
STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 250 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA A PICCO	
CONDUZIONE	
L'utilizzo è consentito in orario diurno, e l'età minima per la conduzione delle tavole sospinte dal moto ondoso (SURF) è di 14 anni compiuti, a eccezione dei casi previsti dall'art.39, comma 4, del decreto legislativo n. 171/2005.	
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	
Il surfista deve assicurare la tavola utilizzata per il surf al piede con idoneo laccio elastico (leash) con sistema di sgancio rapido e velcro. In caso di appendice foil sotto la tavola (surf-foil) è obbligatorio l'uso di un caschetto per sport acquatici e l'attività è consentito con una distanza di sicurezza di almeno 20 metri da bagnanti.	

Art. 22 - Condizioni per l'utilizzo delle tavole motorizzate (e-Board ed e-Foil)**TAVOLE MOTORIZZATE**

La conduzione delle **tavole motorizzate** è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 250 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA A PICCO	

CONDUZIONE

L'utilizzo è consentito in orario diurno, con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri) e a coloro che abbiano compiuto i 16 anni.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La tavola e-foil adoperata per svolgere l'attività deve avere un sistema di spegnimento del motore quando il dispositivo di controllo tocca l'acqua, oppure se la tavola si inclina oltre i 45°.

La tavola e-board deve avere un meccanismo automatico di arresto di emergenza in caso di caduta in acqua.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

L'utilizzatore deve, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, obbligatoriamente indossare un casco protettivo di tipo acquatico (è raccomandato che sia galleggiabile e con imbottitura che ammortizzi gli impatti), una cintura di salvataggio di tipo omologato e, nel corso della stagione invernale, una muta o mutino idrorepellente.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Prima dell'inizio dell'utilizzo delle apparecchiature deve essere effettuata un'adeguata lezione dimostrativa, al fine di far comprendere all'utilizzatore il funzionamento base dell'unità e far assimilare le principali nozioni di sicurezza.
2. Ciascun mezzo deve essere dotato di idonea polizza assicurativa che contempla espressamente le attività svolte e prevede idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.
3. Durante la stagione balneare, in caso di partenza dalla battigia, la fascia di mare riservata alla balneazione deve essere attraversata solo perpendicolarmente e a motore spento o alla minima velocità possibile (massimo 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita, mantenendosi in ogni caso a una distanza di sicurezza di almeno 10 metri dai bagnanti.
4. Al di fuori della stagione balneare, la partenza da riva e il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti.
5. L'utilizzatore deve rispettare tutte le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.

Art. 23 - Condizioni per l'utilizzo del SUP**SUP – Stand Up Paddle**

La conduzione dei **SUP** è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE**ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA**

L'esercizio è consentito anche all'interno della zona di mare destinata alla balneazione solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico morbido, con la prua arrotondata.

CONDUZIONE

L'utilizzo delle tavole a remi (SUP) è consentito in orario diurno esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli, e l'età minima per la conduzione è di 14 anni compiuti a eccezione dei casi previsti dall'art. 39, comma 4, del decreto legislativo n. 171/2005. Il mezzo può essere utilizzato con l'ausilio di pagaia/remo.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il conduttore deve indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, se in navigazione all'esterno dell'area riservata alla balneazione. È fatto obbligo di assicurare la tavola al corpo mediante un laccio elastico (leash) con sistema di sgancio rapido e velcro.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Il conduttore deve indossare permanentemente un mezzo individuale di salvataggio omologato (cintura di salvataggio).

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Il conduttore della tavola SUP deve prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, e interrompendo comunque la navigazione qualora le condizioni di mare e di vento non gli consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo.
2. La navigazione con tavola SUP all'interno della zona di mare riservata alla balneazione deve svolgersi con velocità minima e, comunque, compatibilmente con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.
3. La partenza e l'atterraggio deve avvenire presso un qualunque punto della costa di giurisdizione, accessibile in massima sicurezza e a debita distanza da bagnanti, con l'esclusione delle aree dove vigono divieti espliciti in forza di altri provvedimenti; la partenza e l'atterraggio deve avvenire anche da bordo di natanti, imbarcazioni e navi da diporto alla fonda purché la navigazione con le tavole SUP si svolga a una distanza non superiore a metri 100 dalle unità che le trasportano.

CAPO VII – PROPULSORI ACQUATICI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING

Art. 24 – Condizioni per l'utilizzo di propulsori acquatici per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (sea scooter, scubajet)

PROPULSORI ACQUATICI

La conduzione dei **propulsori acquatici** è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto applicabile in base alle vigenti norme relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
OLTRE LA ZONA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE FINO AI LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO	ENTRO I LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO

CONDUZIONE

Il propulsore deve essere condotto, in orario diurno, da persona che deve aver compiuto **16 anni d'età**. È sempre raccomandato che la persona sia anche assistita da una persona maggiorenne, pronta a intervenire in caso di necessità, esperta nel nuoto (abilitata al salvamento) e con brevetto BLSD, il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il propulsore deve avere sempre l'elica ingabbiata e ogni propulsore deve essere utilizzato da una sola persona se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

L'utilizzatore deve indossare un giubbotto di salvataggio omologato. Qualora il propulsore acquatico venga utilizzato da soggetto intento in attività subacquea o apnea, il mezzo individuale di salvataggio deve essere un dispositivo di tipo "pedagno", che consente la risalita in superficie in caso di emergenza.

L'operatore di acquascooter subacqueo deve essere sempre appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnale deve essere visibile a una distanza non inferiore a 300 metri; se vi sono più operatori in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere innalzato sull'unità, dove è altresì obbligatoria la presenza di una persona pronta a intervenire in caso di necessità, munita

di salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. In prossimità dei citati segnali, tutte le unità in transito devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza di almeno 100 metri.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. In caso di partenza dalla battigia, la fascia di mare riservata alla balneazione deve essere attraversata solo perpendicolarmente alla costa e in area sgombra da bagnanti e alla minima velocità possibile fino al raggiungimento della zona di mare consentita, mantenendosi in ogni caso a una distanza di sicurezza dai bagnanti.
2. Per il trasporto negli specchi acquei d'utilizzo, mediante traino da parte di unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio. Al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, devono essere utilizzati natanti a remi.
3. Il conduttore deve mantenersi a una distanza di uno specchio acqueo, ampio 100 metri, da un altro apparecchio.

Art. 25 – Condizioni per propulsori acquatici per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (seabob)

SEABOB

La conduzione dei **seabob** è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto applicabile in base alle vigenti norme in materia di navigazione da diporto

LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 250 METRI DALLA COSTA FINO AI LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO	ENTRO I LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO
DA 150 METRI DALLA COSTA A PICCO FINO AI LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO	

CONDUZIONE

Il "seabob" deve essere condotto, in orario diurno, da persona che deve aver compiuto **almeno 14 anni**. L'attività ludica con il seabob può essere svolta sia privatamente che mediante servizio commerciale offerto a terzi (in tal caso deve essere registrato il nominativo dell'utilizzatore). Il conduttore, in ogni caso, è ritenuto direttamente responsabile dell'attività svolta nonché dell'efficienza dell'apparecchio.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il propulsore deve avere sempre l'elica ingabbiata e ogni propulsore deve essere utilizzato da una sola persona se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

All'unità deve essere collegata una sagola galleggiante non superiore ai 5 (cinque) metri, la quale deve terminare con un pallone di segnalazione di colore giallo/arancione, al fine di consentire una immediata individuazione del mezzo specie nei casi di riemersione rapida. In alternativa, deve essere installata sul seabob una bandierina di colore giallo/arancione, visibile da almeno 50 metri. È fatto obbligo in indossare un giubbotto di salvataggio omologato.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. In caso di partenza dalla battigia, la fascia di mare riservata alla balneazione deve essere attraversata solo perpendicolarmente e alla minima velocità possibile fino al raggiungimento della zona di mare consentita, mantenendosi in ogni caso a una distanza di sicurezza dai bagnanti.
2. I parametri tecnici dell'apparecchio devono essere tarati in modo da permettere una velocità massima di 7 nodi e una capacità di immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità.
3. È consentito l'utilizzo al massimo di due apparecchi contemporaneamente ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo.
4. Il conduttore deve usare ogni accorgimento possibile per evitare incidenti con i bagnanti e con le unità da diporto.

Art. 26 – Condizioni per l'utilizzo di mezzi per lo snorkeling trainato (ray board, seafly, sub-wing o surferboard)

MEZZI PER SNORKELING TRAINATO

L'attività di **snorkeling trainato** è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 250 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DA SCOGLIERE A PICCO	

CONDUZIONE

L'attività deve essere svolta, in orario diurno, e il conduttore del mezzo trainante deve avere **almeno 18 anni**, essere in possesso della patente nautica ed essere accompagnato da almeno un'altra persona esperta nel nuoto (abilitata al salvamento) e con brevetto BLSD il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Deve essere utilizzato un mezzo nautico a motore (a eccezione dell'acquascooter) con propulsione a idrogetto o con elica schermata, in modo tale da non permettere il contatto dell'elica con il subacqueo trainato. Il mezzo nautico trainante deve essere dotato di cavo di traino in polipropilene e, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, anche di: una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore; di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso. Sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a metri 300.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. La velocità di traino non deve superare i 4 nodi. Il bagnante trainato non può utilizzare alcun tipo di autorespiratore subacqueo, deve essere trainato a una distanza non superiore a 30 metri e non inferiore a metri 5 dal mezzo trainante.
2. La distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli eventuali altri natanti deve essere superiore a 100 metri.
3. L'unità trainante non può trainare più di un unico bagnante alla volta.

CAPO VIII – JETLEV FLYER, FLYBOARD, JETOVATOR E MEZZI SIMILARI

Art. 27 - Condizioni per l'utilizzo di jetlev flyer/flyboard/jetovator

JETLEV, FLYER E FLYBOARD

La conduzione dei **jetlev flyer/flyboard/jetovator** è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme relative alla navigazione da diporto.

LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 250 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DA SCOGLIERE A PICCO	

AREA DI UTILIZZO

L'attività deve essere svolta solo in area avente profondità adeguata a un uso in sicurezza dell'apparecchiatura.

È fatto divieto di elevarsi sopra specchi acquee che non abbiano una profondità di mt. 4,5 sul livello medio mare, al fine di garantire sempre, anche in caso di bassa marea, la profondità minima fissata in metri 4 (quattro) dai manuali utente, nonché una trasparenza dell'acqua che consente la visibilità del fondale fin dalla superficie.

CONDUZIONE

Il dispositivo deve essere utilizzato, in orario diurno e in condizioni meteomarine assicurate, da persona che deve aver compiuto **18 (diciotto)** anni e in possesso di patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua alla quale è collegato il dispositivo sia presente un accompagnatore in possesso del titolo in quanto, in tal caso, non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Le moto d'acqua/acquascooter impiegati nell'attività devono essere dotate obbligatoriamente di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota che ne ha l'obbligo di utilizzo; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico). Per le moto d'acqua alla quale è asservito il dispositivo valgono le prescrizioni di sicurezza previste dalla presente ordinanza, oltre a quelle del presente Capo, ove compatibili.

DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

L'utilizzatore deve indossare permanentemente un idoneo ausilio al galleggiamento compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura e anche un casco protettivo; il conduttore e l'utilizzatore devono rispettare tutte le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste nel libretto di istruzioni, predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 (dieci) metri dalla superficie acqua.
2. Ciascuna moto d'acqua/acquascooter deve assistere soltanto una persona per volta e non deve contemporaneamente svolgere altre attività.
3. Durante l'utilizzo deve essere presente un idoneo natante quale unità di appoggio per eventuali necessità, dotato di adeguato sistema di comunicazione in caso di emergenze (radio VHF o telefono cellulare).
4. Ciascun mezzo deve essere dotato di idonea polizza assicurativa che contempla espressamente le attività svolte e prevede idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate, animali e cose.
5. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione anche tramite i corridoi di lancio non è consentito con l'apparato munito di ugelli a pressione in funzione. Per raggiungere l'area di mare in cui ne è consentito l'uso, il dispositivo deve essere ivi trasportato.
6. Al di fuori della stagione balneare la partenza da riva e il rientro a terra devono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti, facendosi spingere, dagli ugelli idrogetto dell'unità jet, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita.

CAPO IX – INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO - DIPIORTISTICHE

Art. 28 - Prescrizioni generali

1. Tutti coloro che svolgono in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento (a esempio “scuola di vela” o di “scuola di tavola a vela”) le attività con natanti di cui ai precedenti articoli devono:
 - a. munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta, autorizzazioni e ogni altro atto e provvedimento previsto dalle norme vigenti e devono munirsi di assicurazione per la responsabilità civile verso soggetti terzi, animali e cose e per i trasportati anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento;
 - b. verificare che gli allievi abbiano acquisito certificazione sanitaria, qualora prevista, per l'espletamento di attività fisica;
 - c. comunicare alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco e all'Ufficio Locale Marittimo di Portici, i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori e predisporre e tenere sempre pronta all'uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso nonché le eventuali frequenze radio di ascolto dei medesimi.
2. L'uso dei medesimi natanti di cui al comma 1 durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre disposizioni normative, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.
3. Il responsabile dell'attività in mare è responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e deve sospendere l'attività in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine e informare la competente Autorità Marittima, come anche nel caso di incidenti verificatisi durante l'attività stessa.
4. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela ovvero con piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire:
 - a. in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
 - b. con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio a idrogetto, o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza e munita di dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito, di una cassetta di pronto soccorso e di un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare gli allievi e il personale a terra;
 - c. sempre con la costante presenza di un numero adeguato di istruttori;
 - d. il trasferimento di unità a vela verso la zona di allenamento/di gara, ovvero fuori dai porti, deve avvenire in convoglio, preferibilmente a vela/e abbassata/e nonché con l'assistenza di altre unità;

- e. indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti impiegati nell'attività d'insegnamento nonché gli allievi in attività didattica devono indossare un ausilio al galleggiamento (livello prestazionale 50N di cui alla UNI EN ISO 12402-5) o un giubbotto di salvataggio di livello prestazionale superiore munito di fischietto.

CAPO X – NORME PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE

Art. 29 - Prescrizioni generali

1. Le presenti norme disciplinano, nell'ambito del Circondario marittimo di Torre del Greco e per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti:
 - a. gli aspetti correlati alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare in relazione all'utilizzo delle attività di **immersione subacquea** svolte, con l'ausilio di autorespiratore o in apnea, a scopo sportivo o ricreativo, in forma guidata ovvero finalizzate al conseguimento di brevetti ovvero ancora in forma privata per proprio conto;
 - b. l'utilizzazione di unità da diporto in appoggio di superficie alle immersioni subacquee svolte a scopo sportivo o ricreativo.
2. Ai fini del presente Regolamento, l'esercizio dell'attività di immersione subacquea, a scopo sportivo o ricreativo, svolta in forma guidata ovvero diretta al conseguimento di brevetti, è condizionato al possesso delle autorizzazioni e abilitazioni previste in relazione all'attività di volta in volta posta in essere, nonché al pieno rispetto di ogni altra norma comunque applicabile e alle modalità stabilite dalle Federazioni, Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.
3. L'attività di immersione subacquea può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, anche per quanto attiene alla condotta dell'eventuale unità impiegata in appoggio di superficie, consente, in relazione a una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro svolgimento di tutte le attività a essa comunque correlate. Essa deve essere esercitata nel rispetto dell'ecosistema marino costiero e conformemente alle vigenti norme di tutela ambientale, avendo cura in particolare di:
 - a. informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
 - b. non danneggiare o prelevare reperti geologici e archeologici eventualmente rinvenuti;
 - c. non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale;
 - d. segnalare immediatamente alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco o all'Ufficio Locale Marittimo di Portici il rinvenimento di rifiuti o materiali ritenuti nocivi o pericolosi, di reperti d'interesse archeologico, scientifico e storico o di relitti di navi non segnalati, nonché di ordigni esplosivi o presunti tali.
4. Qualunque evento straordinario verificatosi nel corso delle attività subacquee o comunque a queste correlato che si ritenga abbia rilevanza deve essere denunciato e circostanziato tempestivamente alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco o all'Ufficio Locale Marittimo di Portici.
5. L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a. nelle zone di transito delle navi, all'interno dei porti e a una distanza inferiore a metri **200 (duecento)** dalle relative dighe foranee;
 - b. a una distanza inferiore a metri **200 (duecento)** dalle navi mercantili e a metri **300 (trecento)** dalle navi militari ancorate alla fonda;
 - c. a una distanza inferiore a metri **100 (cento)** da qualunque tipo di impianto fisso da pesca, acquacoltura o mitilicoltura;
 - d. a una distanza inferiore a metri **500 (cinquecento)** da strutture (comunemente denominate "pontili") direttamente collegate a depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili ed esplosive, di cui all'art. 41 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione, fatti salvi eventuali più restrittivi limiti previsti da specifiche ordinanze emanate dall'Autorità Marittima;
 - e. a una distanza inferiore a metri **200 (duecento)** da strutture e impianti di pompaggio di acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali, saline, stagni;
 - f. nei tratti di mare antistanti scogliere e coste a picco soggette a specifiche ordinanze di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
 - g. all'interno delle zone di ancoraggio di navi presenti nelle acque antistanti l'imboccatura del porto di Portici, meglio evidenziate nella carta nautica n. 130 edita dall'Istituto Idrografico della Marina;
 - h. nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale o di altra Autorità competente, ai sensi della normativa vigente.
6. Durante le immersioni subacquee, a qualunque titolo effettuate, ogni subacqueo deve rispettare gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 91 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n.146/2008, qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione. Le attrezzature subacquee devono sempre essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili a bordo dei mezzi in assistenza è ridotto, in ragione di una persona per ogni **75 (settantacinque)** kg di materiale imbarcato.
7. Le disposizioni del presente articolo e quelle ulteriori previste dai successivi articoli per quanto applicabili devono intendersi valide anche per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, svolte in forma privata, per proprio conto, con o senza il supporto di un'unità in appoggio. Inoltre, in questi casi, la pratica subacquea:
- a. deve essere effettuata preferibilmente almeno in coppia;
 - b. è condizionata alla disponibilità di ciascun subacqueo di avere con sé strumentazione idonea alla gestione dell'immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite tempi di decompressione);
 - c. è vietata all'interno di cavità sommerse e di relitti, salvo che ciascun subacqueo partecipante possieda uno specifico brevetto a tal fine rispettivamente abilitante.

Art. 30 - Disciplina di dettaglio per l'attività di appoggio ad immersioni subacquee

1. I centri di immersione, i circoli, le associazioni e le ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono svolgere nel Circondario marittimo di Torre del Greco le attività di immersioni subacquee presentano la comunicazione di cui all'art. 9, comma 1, nelle medesime modalità e per le stesse finalità.
2. A integrazione della comunicazione di cui all'art. 9, l'operatore commerciale di assistenza subacquea comunica all'Autorità Marittima la cessazione dell'attività e ogni altro atto e fatto comunque modificativo e impeditivo dell'esercizio dell'attività.
3. I soggetti che svolgono **l'attività di appoggio a immersioni subacquee**:
 - a. sono direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi nautici consegnati/messi a disposizione/impiegati, i quali devono essere in perfetta efficienza, completi di tutte le dotazioni di sicurezza (di cui all'Art. 54 e Allegato V del D.M. 146/2008), muniti dei documenti di navigazione previsti e con la copertura assicurativa prevista;
 - b. devono esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento delle unità impiegate, le condizioni generali del servizio erogato;
 - c. devono tenere un registro, vidimato dall'Autorità Marittima, ove annotare, prima dell'inizio dell'attività stessa, i dati richiesti in ordine all'utilizzo dei natanti per l'attività di appoggio a subacquei sportivi, conforme al modello in **ALLEGATO 4** sul quale riportano:
 - i. gli estremi identificativi del natante utilizzato;
 - ii. i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
 - iii. il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
 - iv. il numero dei partecipanti alle immersioni.Il registro deve essere custodito in modo tale da essere disponibili nel caso di accertamenti e conservati per almeno trenta giorni dalla loro chiusura;
 - d. devono disporre di un'unità di assistenza a motore, sempre pronta all'uso, idonea a prestare assistenza entro i limiti d'impiego del proprio servizio, dotata di salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa e un ancorotto con almeno trenta metri di cavo, per far fronte a interventi di emergenza; i mezzi nautici d'appoggio alle immersioni subacquee devono essere equipaggiati con le dotazioni previste (incluso il segnalamento marittimo) dalle vigenti norme in materia di nautica da diporto, in relazione alla tipologia dell'unità navale, al numero massimo di persone trasportabili, alla navigazione effettuata, al servizio da svolgere;
 - e. prima di ogni attività, devono informare i fruitori del proprio servizio ovvero devono consegnare un *vademecum* riportante le informazioni menzionate all'art. 10, comma 1, lett. e);
4. La denominazione del soggetto esercente l'attività commerciale e l'identificativo numerico del natante devono essere apposti esternamente allo scafo, su entrambi i lati, in modo da risultare chiaramente leggibili, a occhio nudo, alla distanza di almeno **50 (cinquanta)** metri. L'identificativo numerico del natante è il numero progressivo di due

cifre, come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione di cui all'**ALLEGATO 1**, seguito dalle lettere "SUB". Deve essere ripristinato immediatamente in caso di deterioramento.

5. Nel caso di immersioni subacquee organizzate quali prove per il conseguimento di brevetti, devono essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il titolare responsabile/rappresentante legale dell'attività deve comunicare prima dell'immersione, a mezzo e-mail o PEC alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco, le seguenti indicazioni:
 - a. data, ora (di inizio e fine) e luogo dell'immersione;
 - b. numero dei partecipanti;
 - c. mezzo nautico utilizzato;
 - d. numero di reperibilità del responsabile delle immersioni o canale VHF-FM di lavoro.
6. Nel caso di attività subacquea avente finalità scientifica, l'Ente organizzatore deve comunicare alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco, con congruo preavviso, le seguenti informazioni:
 - a. denominazione e recapito dell'Ente organizzatore;
 - b. finalità delle attività che si intendono svolgere;
 - c. relazione tecnica sulle predette attività, con particolare riferimento al tipo di apparecchiature eventualmente impiegate;
 - d. copia dei documenti dei mezzi nautici d'appoggio eventualmente impiegati;
 - e. aree interessate dalle attività;
 - f. giorni e orari delle attività;
 - g. numero dei partecipanti;
 - h. dichiarazione, a cura del rappresentante legale dell'Ente organizzatore o di persona alla quale è stata appositamente delegata la responsabilità dell'attività, che tutti i partecipanti sono in possesso delle previste abilitazioni/titoli e coperti da polizza assicurativa in corso di validità;
 - i. nominativo e recapito del Responsabile delle attività.
7. La Capitaneria di Porto di Torre del Greco potrà, in relazione alle informazioni comunicati nelle modalità di cui al comma precedente, richiedere integrazioni documentali ovvero emanare ulteriori provvedimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza della navigazione e delle attività di cui sopra.

Art. 31 – Obbligo di informativa e ulteriori norme di sicurezza

1. Fermo restando che le immersioni guidate e le prove pratiche per il conseguimento di brevetti devono essere effettuate in condizioni meteorologiche favorevoli e in zone marine che non siano vietate dalle vigenti Leggi e Ordinanze, nonché dai Regolamenti di tutela dei Parchi ed Aree marine protette, prima di procedere nell'attività, la Società di *diving*, Circolo, Centro sportivo di immersione, Associazione e Impresa deve trasmettere, con congruo anticipo, alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco e all'Ufficio Locale Marittimo di Portici, a mezzo PEC o e-mail, una comunicazione come da scheda allegata al presente provvedimento (**ALLEGATO 5**);
2. Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, è obbligatorio il possesso della

patente nautica, indipendentemente dalla potenza e dalla cilindrata del motore o di distanza di navigazione dalla costa. A bordo del natante utilizzato come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre al conducente munito di patente nautica, deve essere presente un ulteriore operatore in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una Federazione o Associazione nazionale e internazionale riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, assumendosi tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta.

3. Ogni accompagnatore non può guidare simultaneamente nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi.
4. Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare deve avvenire in condizioni meteomarine favorevoli e adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si renderà garante e responsabile il titolare/rappresentante legale dell'Ente organizzatore o il responsabile dell'attività da questi nominato, congiuntamente all'istruttore, se persona diversa nel caso di attività didattica, e alla guida ambientale nel corso di escursioni.
5. I natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'art. 90 del precitato decreto, come di seguito riportato:
 - a. una bombola di riserva di almeno **10 (dieci) litri** ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - b. in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera precedente a), deve essere presente una stazione di decompressione. La stazione deve essere dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione a ogni subacqueo impiegato in tale tipo di immersione;
 - c. un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - d. una cassetta di pronto soccorso conforme alla Tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità del 25 maggio 1988, n. 279, e successive modificazioni, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - e. un apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
6. I subacquei in immersione devono segnalarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 91 del D.M. n. 146/2008. Per ragioni di sicurezza pure connesse alla morfologia dei luoghi, nonché all'esigenza di salvaguardia della vita umana in mare, si ritiene di richiamare, ai fini della conduzione delle immersioni subacquee, le seguenti prescrizioni già normativamente individuate, nonché, di doverne impartire ulteriori, così come segue:
 - a. In caso di **immersioni di singoli subacquei**, effettuate in **ore diurne**:

- i. il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una **bandiera rossa con striscia diagonale bianca**, visibile a non meno di **mt. 300 (trecento)** di distanza; se il subacqueo in immersione è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la predetta bandiera di segnalazione deve essere issata sul mezzo nautico;
 - ii. il mezzo nautico di appoggio deve essere munito di idoneo apparato di comunicazione di emergenza; a bordo di tale mezzo nautico deve essere presente almeno una persona in grado di fornire assistenza;
 - iii. il subacqueo deve operare entro un raggio di **mt. 50 (cinquanta)** dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico di appoggio e tutte le unità navali in transito e in zona devono mantenersi distanti almeno di un raggio di almeno **mt.100 (cento)** avente come centro il pallone/unità appoggio.
- b. In caso di **immersioni di singoli subacquei**, effettuate in **ore notturne**:
- i. il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie e in immersione con un segnale luminoso tipo cyalume (o simili), da applicare alla parte superiore del corpo, in corrispondenza del dorso (nuca, rubinetteria, snorkel, etc.), visibile a giro d'orizzonte ed a distanza non inferiore a **mt. 300 (trecento)** allorché in superficie. Inoltre il subacqueo in immersione deve essere permanentemente segnalato in superficie con un galleggiante recante un segnale luminoso bianco a lampi (FL2);
 - ii. se il subacqueo in immersione viene accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, fermo restando l'obbligo per il subacqueo di segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso di tipo cyalume (o simili), l'unità deve esporre **n. 3 (tre)** fanali visibili a giro d'orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a **mt. 12 (dodici)** ovvero, un segnale luminoso bianco a lampi come sopra (nel caso di unità di lunghezza inferiore a **mt.12 (dodici)**). Il mezzo nautico di appoggio deve essere munito di idoneo mezzo di comunicazione di emergenza. A bordo deve essere presente persona in grado di fornire assistenza.
- c. In caso di **immersioni di subacquei organizzati in gruppi**, effettuate in **ore diurne**:
- i. l'intero gruppo deve essere segnalato con un unico mezzo nautico di appoggio, sul quale deve essere issata la bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca. Il mezzo nautico di appoggio deve essere munito di idoneo apparato di comunicazione di emergenza; a bordo di tale mezzo nautico deve essere presente almeno una persona in grado di fornire assistenza;
 - ii. il subacqueo non deve allontanarsi dal gruppo e il gruppo stesso deve operare entro un raggio di **mt. 50 (cinquanta)** dalla verticale del mezzo nautico di appoggio e tutte le unità navali in transito e in zona devono mantenersi distanti almeno di un raggio di **mt.100 (cento)** avente come centro il pallone/unità appoggio;

- iii in caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, il gruppo deve essere segnalato in superficie con n. **3 (tre)** palloni galleggianti uniti e affiancati a triangolo recanti sulle sommità le prescritte bandiere, visibili a una distanza non inferiore a **mt. 300 (trecento)**. Il gruppo deve operare entro un raggio di **mt. 50 (cinquanta)** dalla verticale degli stessi palloni.
- d. In caso di **immersioni di subacquei organizzati in gruppi**, effettuate in **ore notturne**:
 - i ogni subacqueo facente parte del gruppo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie e in immersione con un segnale luminoso tipo cyalume (o simili), da applicare alla parte superiore del corpo, in corrispondenza del dorso (nuca, rubinetteria, snorkel, etc.), visibile a giro d'orizzonte e a distanza non inferiore a **mt. 300 (trecento)** allorché in superficie. Inoltre, il gruppo di subacquei in immersione deve essere permanentemente segnalato in superficie con un galleggiante recante un segnale luminoso bianco a lampi (FL2);
 - ii se il gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, e fermo restando l'obbligo per ogni subacqueo di segnalarsi in superficie e in immersione con un segnale luminoso di tipo cyalume (o simili), l'unità deve esporre **n. 3 (tre)** fanali visibili a giro d'orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a **mt. 12 (dodici)** ovvero un segnale luminoso bianco a lampi come sopra (nel caso di unità di lunghezza inferiore a **mt. 12 (dodici)**). Il mezzo nautico di appoggio deve essere munito di idoneo mezzo di comunicazione di emergenza. A bordo deve essere presente persona in grado di fornire assistenza.

Art. 32 – Pesca subacquea sportiva

1. La pesca subacquea sportiva, regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, e successive modificazioni, è soggetta alle sottoelencate ulteriori prescrizioni:
 - a. l'esercizio della pesca subacquea sportiva è consentito in orario diurno esclusivamente in apnea e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione;
 - b. è consentito trasportare sull'eventuale mezzo nautico di appoggio un unico apparecchio ausiliario di respirazione dotato di bombola avente capacità non superiore a 10 (dieci) litri, il cui utilizzo è vietato per l'esercizio della pesca subacquea. Se all'interno del mezzo nautico di appoggio al pescatore subacqueo sportivo è detenuto l'apparecchio ausiliario di respirazione, a bordo del predetto mezzo nautico deve essere presente almeno una persona pronta a intervenire in caso di emergenza. In ogni caso deve esservi a bordo del mezzo una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore;
 - c. chiunque esercita l'attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza mediante apposito pallone gonfiabile o mezzo equivalente, dotato di bandiera rossa con banda trasversale bianca (visibile a una distanza non

inferiore a metri 300 (trecento)) ovvero bandiera issata a bordo dell'eventuale mezzo nautico di appoggio, operando esclusivamente entro il raggio di metri 50 (cinquanta) dalla verticale del segnale o dall'unità di appoggio;

- d. è fatto obbligo a tutte le unità di navigare a una distanza di almeno metri 100 (cento) dai segnalamenti indicanti la presenza di un subacqueo in immersione nonché di un eventuale nuotatore operante al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
- e. è fatto divieto di affidare il fucile subacqueo o attrezzi simili a minori di anni 16 (sedici) e di detenere il fucile subacqueo o altro attrezzo simile in posizione di armamento fuori dall'acqua e, comunque, in presenza di bagnanti.

2. L'esercizio della pesca subacquea sportiva È SEMPRE VIETATO:

- a. per l'intero arco dell'anno, in tutte le zone ed aree elencate al precedente articolo 29;
 - b. durante la stagione balneare, nelle ore comprese tra le ore 7.00 e le ore 20.00, nelle acque antistanti:
 - 1. le spiagge, fino a una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla riva;
 - 2. le coste rocciose o a picco sul mare, fino ad una distanza di 100 (cento) metri.
3. È, altresì, vietato, durante la stagione balneare, nelle ore comprese tra le ore 07.00 e le ore 20.00, attraversare la zona di mare dei 250 (duecentocinquanta) metri dalla riva e di metri 100 (cento) metri da coste

ALLEGATO 1 – Comunicazione di inizio attività

13-8-2024

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 189

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

(ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 11 del 15/01/2022, per l'avvio di attività, rispettivamente, di locazione e noleggio o di appoggio alle immersioni subacquee)

All'Autorità marittima o della navigazione interna _____

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto _____,
codice fiscale _____, dichiara di essere nato a _____,
(provincia/Stato estero _____), il ____/____/____, nazionalità _____, di
risiedere a _____, (provincia/Stato estero _____), in
_____ n. _____, di essere legale rappresentante di:

società/ditta individuale di locazione/noleggio _____
centro di immersione e di addestramento subacqueo _____
circolo/associazione/onlus di escursionismo subacqueo _____
con sede a _____, (provincia _____), in
_____ n. _____, tel. _____, PEC _____
iscritta al n. _____ del Registro delle imprese o del REA presso la C.C.I.A.A. di
_____, P. IVA/C.F. _____;

COMUNICA di avviare l'attività di:

☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee in località _____

e

di utilizzare a tal fine commerciale i seguenti natanti da diporto o moto d'acqua secondo le modalità previste dal d.m. 1° settembre 2021, con base di imbarco nel Comune di _____, in
località _____;

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per _____
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per _____
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per _____
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per _____
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per _____
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per _____
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gonfi, cabinato/sanicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.

3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.



N°1 _____, tipo2 _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
 colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili3 _____,
 scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo2 _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
 colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili3 _____,
 scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo2 _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
 colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili3 _____,
 scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo2 _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
 colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili3 _____,
 scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

Alla presente si allegano, per ogni unità sopra indicata, copia:

- della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore;
- del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE;
- del certificato di idoneità al noleggio (per le unità adibite al noleggio);
- copia delle polizze assicurative.

Luogo e data _____

Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il firmatario è informato che i dati personali forniti con il presente modulo verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento amministrativo richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.

3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.



ALLEGATO 2 – Registro natanti da diporto impiegati per locazione/noleggio

(DITTA/RAGIONE SOCIALE)

REGISTRO UTILIZZAZIONE DEL MEZZO NAUTICO A TITOLO DI LOCAZIONE (L) E NOLEGGIO

PROGRESSIVO GENERALE	IDENTIFICATIVO O NUMERICO DEL NATANTE	IMPIEGO L (LOCAZIONE) N (NOLEGGIO)						TIMBRO E FIRMA TITOLARE	FIRMA DEL CLIENTE
		☐ L ☐ N	DATA	ZONA OPERAZIONI	NUMERO PERSONE A BORDO	NOMINATIVO DELL'UTILIZZATORE	CONDUTTORE		
				ORA PREVISTO ARRIVO SUL POSTO		RESIDENZA	ESTREMI TITOLO ABILITATIVO		
			ORA INIZIO		NUMERO DI MINORI				
				ORARIO PREVISTO RIENTRO		ESTREMI DOCUMENTO D'IDENTITA'	RECAPITO TELEFONICO		
						RECAPITO TELEFONICO			
		☐ L ☐ N	DATA	ZONA OPERAZIONI	NUMERO PERSONE A BORDO	NOMINATIVO DELL'UTILIZZATORE	CONDUTTORE		
				ORA PREVISTO ARRIVO SUL POSTO		RESIDENZA	ESTREMI TITOLO ABILITATIVO		
			ORA INIZIO		NUMERO DI MINORI				
				ORARIO PREVISTO RIENTRO		ESTREMI DOCUMENTO D'IDENTITA'	RECAPITO TELEFONICO		
						RECAPITO TELEFONICO			

(*) Nota: in caso di locazione di natanti da spiaggia quali jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, canoe, pedalo', natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, il presente registro può essere tenuto in maniera semplificata riportando i seguenti dati: data, ora inizio e fine utilizzo, nome e cognome del conduttore, luogo e data di nascita, estremi del documento d'identità, recapito telefonico e zona di navigazione.

ALLEGATO 3 – Istruzioni per la locazione di natanti

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto 1° settembre 2021, e successive modificazioni, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a. **CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b. **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'Autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c. **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d. **STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e. **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f. **LIMITI DI VELOCITA',** con l'indicazione dei limiti di cui alle ordinanze locali vigenti, di 3 nodi nei porti, nei canali, nei fiumi, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g. **INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'Autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h. **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione e nella conseguente fascia di sicurezza (ulteriori 50 metri).

- i. SUBACQUEO IN IMMERSIONE, con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso (100 metri).
- j. PRECEDENZE, con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- k. ANCORAGGIO, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- l. NAVIGAZIONE CON ONDA, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
 - di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- m. USO DEL VHF, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- n. FANALI DEI PORTI, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- o. PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

ALLEGATO 4 – Registro natanti da diporto impiegati per appoggio praticanti immersioni subacquee

REGISTRO NATANTI DA DIPORTO IMPIEGATI PER APPOGGIO PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE

Numero progressivo	Data	Identificativo natante	Conduttore	Istruttore	Soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo	Piano immersione		Numero partecipanti immersione
						Ora	Luogo	
_____		_____/SUB	Nome _____ Cognome _____ ☐ Pat. nautica Cat. A ⁽¹⁾ ☐ Titolo equipollente ⁽¹⁾ n. _____ rilasciato il _____ da _____ di _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	____:____	Località _____ _____ _____ Lat. _____ Long. _____	_____
_____		_____/SUB	Nome _____ Cognome _____ ☐ Pat. nautica Cat. A ⁽¹⁾ ☐ Titolo equipollente ⁽¹⁾ n. _____ rilasciato il _____ da _____ di _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	____:____	Località _____ _____ _____ Lat. _____ Long. _____	_____
_____		_____/SUB	Nome _____ Cognome _____ ☐ Pat. nautica Cat. A ⁽¹⁾ ☐ Titolo equipollente ⁽¹⁾ n. _____ rilasciato il _____ da _____ di _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	____:____	Località _____ _____ _____ Lat. _____ Long. _____	_____

ALLEGATO 5 – Comunicazione immersione

**Alla Capitaneria di porto di Torre del Greco
All'Ufficio Locale Marittimo di Portici**

COMUNICAZIONE DI

- o **IMMERSIONE SUBACQUEA**
- o **IMMERSIONE SUBACQUEA PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI**
- o **SNORKELING GUIDATO**

SOCIETÀ/CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA/CONTATTI

DATA E ORA PREVISTA PER L'IMMERSIONE

LUOGO (specificare se con entrata in acqua o con impiego di mezzo nautico)

NUMERO DEI PARTECIPANTI

NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI

UNITÀ NAVALE UTILIZZATA

MODALITÀ OPERATIVE

DATA ____/____/____/ - ORE ____:____

FIRMA
